



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici - Ufficio IX

Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Prot. n. 4336

Roma, 3 maggio 2007

All'On. Ministro
SEDE

Oggetto: *Parere su "Schema di D.M. predisposto ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, lettera f, relativo al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei percorsi formativi dell'istruzione professionale, nonché alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto legge n. 7/2007".*

Adunanza del 3 maggio 2007

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Vista la nota prot. n. 2579 del 15.03.2007 – integrata dalla nota prot. n. 3645 del 13.04.2007 - (Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio V -) con la quale il Ministro della P.I. ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;
- Visti Gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;
- Visto Il documento di contributo allegato al verbale della riunione congiunta dei Comitati orizzontali relativi alla scuola secondaria superiore e agli istituti di istruzione artistica svoltasi in data 27 aprile 2007;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

ESPRIME

il proprio parere nei seguenti termini:

Premessa

Il CNPI inizialmente constata come il provvedimento di cui allo schema di Decreto Ministeriale in oggetto risponda alla urgenza di ottemperare alla disposizione di cui all'art. 1, comma 605, lett. f, della legge n. 296 del 27.12.2006 e precisa che, ai fini del richiesto parere, ha tenuto conto della "congruità" dell'articolazione degli insegnamenti con le disposizioni di cui al già citato art. 1, comma 605, lett. f, della L. 296/2006 e della "compatibilità" del quadro orario proposto con gli obiettivi formativi posti attualmente a capo del sistema dell'istruzione professionale e, principalmente, con la finalità primaria degli istituti professionali che, all'interno di un consapevole contesto educativo, è quella di dotare gli allievi di strumenti culturali e professionali idonei ad un loro proficuo inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso una attività didattica centrata sulla circolarità tra teoria e pratica, tra attività in aula ed attività in laboratorio.

Il CNPI ritiene, altresì, che l'evoluzione in atto del sistema scolastico, alla luce dei recenti interventi legislativi, non consente di inquadrare il provvedimento in esame in un disegno organico, ancora da definire, di riordino dell'istruzione secondaria superiore, all'interno della quale dovrà essere garantita una pari dignità e valenza formativa di percorsi d'istruzione; tuttavia, al fine di assicurare la necessaria terminalità dell'attuale percorso di studio, sia pure nella logica della transitorietà, sostiene che debba essere assicurata la continuità educativa e formativa tra il riformato biennio ed il terzo anno degli istituti professionali, così come attualmente ordinato in ciascuna istituzione scolastica.

Il ruolo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

Nella nostra società le conoscenze, le competenze e le abilità degli individui vanno assumendo una rilevanza sempre più determinante, sicché offrire un'educazione di qualità per tutti è un obiettivo politico prioritario per tutti i governi. Un assunto questo che trova conferma, tra l'altro, nell'invito che l'Unione Europea *"ha fatto e continua a fare agli Stati membri perché non solo investano risorse sufficienti nel settore dell'istruzione e della formazione, ma riesaminino le loro politiche in modo da sviluppare quelle azioni finalizzate alla valorizzazione delle risorse umane ritenute indispensabili in vista del raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati a Lisbona 2000"*.

In tale ottica, *"l'atto generativo dell'impianto riformistico del nostro sistema scolastico va individuato nel riconoscimento alle istituzioni scolastiche dell'autonomia funzionale nel campo dell'organizzazione, della didattica, della ricerca e della sperimentazione, in quanto fattore di promozione di apprendimenti da portare a maturità attraverso la costruzione di percorsi flessibili ed articolati, in grado di coinvolgere gli studenti nell'azione educativa e formativa"*.

Nel condividere, pertanto, la previsione in decreto di ampliare gli spazi di intervento delle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini di un possibile raccordo dei percorsi di studio dell'istruzione professionale con quelli della formazione professionale, il CNPI rileva come il piano di studi proposto per il biennio, per l'abbattimento delle ore dell'area professionalizzante, con particolare riferimento a quelle di impostazione laboratoriale e la mancata indicazione di materie di insegnamento alternative a quelle previste in elenco, non sembra del tutto adattabile alle diverse esigenze ed ai diversi orientamenti degli alunni.

A tale fine, anche per recuperare spazi necessari a una più incisiva presenza della suddetta area professionalizzante e consentire agli organi collegiali interni alla scuola ed ai responsabili dell'attività didattica margini di più ampia flessibilità fino al 20% del monte ore curricolare, sarebbe opportuno prevedere una più ampia gamma di insegnamenti disciplinari, sia pure all'interno di un sistematico ed unitario processo formativo. Allo stesso scopo, pur nel rispetto delle indicazioni generali contenute nel decreto in oggetto, le scuole dovranno poter programmare l'utilizzo del monte ore annuale riservato all'Area dell'integrazione utilizzando gli strumenti dell'autonomia e con gli opportuni criteri di flessibilità.

Inoltre, proprio l'esigenza di procedere alla piena valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, suggerisce la riconsiderazione delle norme regolamentanti l'attuale composizione degli organici del personale docente ed ATA nella prospettiva di dotare le istituzioni scolastiche di organici funzionali alla realizzazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 del DPR 275/99.

Una deliberazione, in tal senso, tornerebbe, peraltro, a beneficio della stessa azione di riqualificazione del biennio degli istituti professionali posta in essere dalle disposizioni di cui allo schema di decreto in oggetto, considerato che proprio la prevista flessibilità dei curricula finalizzata all'integrazione degli alunni in difficoltà ed alla promozione delle eccellenze richiede adeguate e stabili risorse professionali.

Sulle integrazioni allo schema di decreto

Il CNPI, in via previa, con riferimento al dettato del D.M. in oggetto, rileva l'esigenza di provvedere ad emendamenti al testo nei termini qui di seguito elencati:

- 1) penultimo comma della premessa al decreto: dopo le parole *"ai sensi del D.M. 30.7.1997, prot. 11971"* aggiungere *"passati successivamente ad ordinamento"*;
- 2) art. 3, comma 3: sostituire le parole da *"iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa ..."* fino al termine del periodo con *"modalità previste dal CCNL"*.

Al di là delle valutazioni circa la natura del *"progetto 2002"* erroneamente definita *"sperimentale"*, e delle perplessità destinate da un provvedimento volto al contenimento della spesa pubblica, come da legge 296/2006, nonché delle considerazioni svolte a riguardo dell'impianto degli insegnamenti, che valgono soprattutto come raccomandazioni per una più efficace rispondenza del curriculum obbligatorio ai ritmi ed agli stili di apprendimento degli alunni, il CNPI, in coerenza con le precisazioni riportate in premessa, ritiene che il modello organizzativo degli studi, così come proposto, sembra rispondere agli obiettivi fissati con la legge 296/2006.

A tale convincimento è pervenuto soprattutto a seguito della nota del Capo Dipartimento per l'istruzione a chiarimento ed integrazione dello schema di decreto in oggetto. In detta nota hanno trovato infatti sostanziale accoglimento le richieste avanzate dal CNPI nel corso del proficuo incontro tenuto con i rappresentanti dell'amministrazione come si evince, tra l'altro, dall'impegno assunto ad applicare i piani di studio e i quadri orari del progetto 2002 secondo un criterio di gradualità, a considerare la definizione dell'organico a 36 ore settimanali non comprensivo delle ore di esercitazione di laboratorio svolte dagli insegnanti tecnico-pratici ed a riconoscere la validità delle cattedre delle classi di concorso di cui esistono i decreti costitutivi, con la sola esclusione delle quattro ore dell'area di approfondimento.

Conclusioni

Il CNPI, alla luce delle argomentazioni addotte, esprime parere favorevole circa il provvedimento in esame, a condizione che nello schema di decreto vengano accolti gli emendamenti richiesti e le raccomandazioni evidenziate e siano recepite tutte le integrazioni rappresentate nella già citata nota del 13 aprile 2007 a firma del Capo Dipartimento per l'istruzione, ritenendo detti emendamenti, raccomandazioni ed integrazioni indispensabili ai fini del *"miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale"* e della realizzazione di *"interventi didattici in grado di rispondere in modo più puntuale alle esigenze dell'utenza"* e alle richieste formative del territorio.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti